



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 02 marzo 2026

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Dott. Attilio **VISCONTI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Eros **MANNINO**

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza
Ing. Marco **GHIMENTI**

Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Francesco **NOTARO**

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Maddalena **DE LUCA**

Al Direttore Centrale per la Salute
Ing. Ennio **ACQUILINO**

Al Direttore Centrale per l'Innovazione
Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e
le Risorse Logistiche e Strumentali
Ing. Emanuele **FRANCULLI**

Al Direttore Centrale per l'Attività Ispettiva e gli
Affari Legali
Dott. Bruno **STRATI**

Al Coordinatore dell'Osservatorio bilaterale per
le politiche sulla sicurezza, sul lavoro e
sanitarie del Corpo nazionale
Ing. Luigi Antonio Pio **DIAFERIO**

e per conoscenza

Al Dirigente dell'Ufficio di indirizzo e
coordinamento per la sicurezza sul lavoro
Ing. Massimo **DI PAOLO**

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele **PRISCO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana **LABBATE**

Oggetto: Richiesta chiarimenti sorveglianza sanitaria del personale operativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e aggiornamento alla luce della classificazione IARC

Egregi,
la Scrivente Organizzazione Sindacale intende richiamare l'attenzione dell'Amministrazione su un tema di primaria rilevanza concernente la tutela della salute e della sicurezza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come noto, l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente e in funzione dei rischi specifici individuati, mentre l'art. 28 del medesimo decreto stabilisce che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e costituire il presupposto per l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione, inclusa la sorveglianza sanitaria.

Poiché il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta una responsabilità diretta del datore di lavoro ed è tenuto a recepire le specificità organizzative, operative, territoriali ed espositive di ciascun Comando, ne consegue che anche i protocolli di sorveglianza sanitaria dovrebbero essere coerentemente calibrati in funzione dei rischi effettivamente valutati e delle concrete condizioni di esposizione.

Al contrario, si rileva come le visite mediche e i relativi protocolli risultino sostanzialmente uniformi sull'intero territorio nazionale e non sembrano aver subito aggiornamenti significativi nel tempo, nonostante la costante evoluzione delle evidenze scientifiche in materia di esposizione professionale del personale operativo.

In particolare, si richiama la recente classificazione dell'International Agency for Research on Cancer (IARC) – Agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – che ha inserito l'attività professionale dei Vigili del Fuoco nel Gruppo 1, ovvero tra le esposizioni "cancerogene per l'uomo", sulla base di evidenze sufficienti di cancerogenicità.

Tale riconoscimento scientifico, di straordinaria rilevanza, impone una riflessione strutturata sull'adeguatezza dei protocolli sanitari attualmente adottati e sulla loro coerenza con i rischi specifici derivanti dall'esposizione a prodotti della combustione, contaminanti persistenti, sostanze chimiche pericolose e interferenti endocrini, nonché sulla necessità di un monitoraggio sanitario mirato, aggiornato e differenziato in relazione alle reali condizioni operative e ambientali.

Alla luce di quanto sopra, la FP CGIL chiede formalmente di conoscere se e in quale misura i DVR dei singoli Comandi abbiano recepito la classificazione IARC e le più recenti evidenze scientifiche in materia di esposizione professionale del personale, quali criteri abbiano determinato l'adozione di protocolli sanitari uniformi su scala nazionale, se sia stata effettuata una valutazione tecnico-scientifica in merito all'opportunità di aggiornare e differenziare la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi effettivamente rilevati nei diversi contesti territoriali e operativi e quali iniziative l'Amministrazione intenda intraprendere per garantire un adeguato livello di prevenzione secondaria e di tutela sanitaria nei confronti del personale permanente e volontario.

La tutela della salute del personale del Corpo non può essere oggetto di approcci standardizzati, sganciati dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dalla concreta valutazione dei rischi, ma deve rappresentare una priorità assoluta e non procrastinabile dell'Amministrazione in grado di tutelare il personale del Corpo applicando una procedura di verifica nazionale basata sulla migliore "evidenza medico scientifica".

Restando a disposizione per ogni utile confronto, si porgono distinti saluti.

Coordinatore Nazionale
FP CGIL VV.F.
Mauro **GIULIANELLA**

